

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

**COMUNE DI GENOVA** (di seguito anche “il Comune”), con sede legale in Genova, via Garibaldi 9, 16124, pec: [comunegenova@postemailcertificata.it](mailto:comunegenova@postemailcertificata.it) partita iva 00856930102, rappresentato dal Sindaco Dott. Marco Bucci, nato a Genova il 31.10.1959

E

**ACES Europe Delegazione Italia** (di seguito anche "ACES"), con sede legale in Roma, Via Clitunno 12F, 00198 Codice Fiscale 97953280589 pec: [acesitalia@pec.it](mailto:acesitalia@pec.it) rappresentata dal Presidente Vincenzo Oreste Lupattelli, nato a Milano il 11.04.1967

E

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**, (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100 con sede legale in Genova, via Balbi 5, 16126, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente Protocollo d'intesa con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.9.2021;

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

### PREMESSO CHE

a) Il Comune di Genova è sostenitore e convinto assertore dell'importanza dell'attività motorio sportiva scolastica e del significativo valore sociale rappresentato dallo sport nel miglioramento della

qualità della vita e nella promozione del benessere dei propri cittadini.

b) I predetti obiettivi vengono realizzati anche attraverso la promozione e l'educazione allo sport, la progettazione ed il coordinamento di eventi sportivi che, oltre a favorire lo sviluppo psico-fisico dei partecipanti, rafforzano il senso di autonomia e di autostima e offrono una valida risposta al bisogno di socializzazione e d'integrazione. Pertanto la Civica Amministrazione intende offrire un contributo concreto allo sviluppo di una corretta pratica sportiva attraverso la promozione di questo progetto, sostenendo la promozione di attività motorie e sportive nei confronti dei giovani, assicurando la partecipazione dell'associazionismo sportivo, contribuendo a diffondere la pratica dello sport a livello educativo ed aggregativo.

c) Il Comune di Genova ritiene che la scelta della Città di Genova quale Capitale europea dello Sport 2024, rappresenti un'ottima occasione per rilanciare la cultura sportiva, la promozione dell'attività motoria scolastica, dello sport sociale, dello sport agonistico nazionale e internazionale.

d) L'opportunità per la Città di essere epicentro delle attenzioni dell'Italia e dell'Europa per questi quattro anni riconduce ad un modello Genova anche nello sport, inteso come fenomeno sociale fondato su valori quali l'integrità, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani, l'inclusione sociale, il fair play e la tutela della salute.

e) L'amministrazione comunale ha sviluppato i predetti temi all'interno di un Codice Etico, rivolto all'associazionismo sportivo, e

che intendono contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

f) Il progetto prevede grandi eventi agonistici nazionali e internazionali, ma anche iniziative culturali e motorio sportive volte a perseguire una vita sana, a promuovere il benessere di tutti a tutte le età, a raggiungere l'uguaglianza di genere, a garantire infrastrutture sostenibili, a sostenere iniziative per la riduzione dell'impatto ambientale, a incoraggiare la diffusione di tecnologie ecocompatibili.

g) ACES EUROPE DELEGAZIONE ITALIA è la Delegazione italiana di ACES EUROPE, Associazione non profit con sede a Bruxelles, che assegna il titolo di Capitale Europea dello Sport, iniziativa che ha ricevuto il riconoscimento della Commissione Europea nel Libro Bianco (Art. 50). ACES Europe è partner ufficiale della Commissione Europea nella Settimana Europea dello Sport. Inoltre, ACES Europe è partner ufficiale dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Aces Europe si pone come obiettivi, tra gli altri:

- la promozione di politiche sportive comunitarie dell'ambito delle Municipalità Europee attraverso il conferimento degli Award internazionali di Capitale, Regione, Città, Comune, Isola e Comunità Europea dello Sport;
- il sostegno di programmi specifici per i bambini, le persone anziane e le minoranze per favorire l'accesso alle attività sportive;
- sensibilizzare le amministrazioni pubbliche a sostenere lo sport come mezzo di coesione sociale, sviluppo dei territori e miglioramen-

to della salute dei cittadini;

- aggiornamento costante per i dipendenti e amministratori pubblici nel campo della pratica sportiva, attività rivolta anche ai dirigenti delle ASD/SSD;

- espandere la cultura dell'attività sportiva come elemento di crescita dei territori attraverso l'attenta valutazione dei bisogni della popolazione di riferimento;

h) L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA si prefigge tra gli obiettivi del suo piano strategico il potenziamento dell'attività sportiva universitaria portata avanti attraverso il CUS Genova, A.S.D. affiliata al C.U.S.I. (Centro Universitario Sportivo Italiano). Tale potenziamento si sviluppa grazie alla progettazione di nuovi impianti sportivi e all'acquisizione, tramite convenzioni, di spazi all'interno di impianti sportivi già presenti sul territorio, il tutto con l'obiettivo di incrementare l'attività motoria e sportiva dei suoi studenti e dipendenti per il miglioramento della qualità di vita e del livello di benessere.

i) Il potenziamento dell'attività sportiva nell'Ateneo genovese passa anche attraverso il programma "Unige per i campioni" che accoglie ed attua le linee guida della Commissione Europea riferite alle carriere universitarie degli atleti di élite, e più in generale degli studenti che praticano sport a livello agonistico, e persegue l'obiettivo di facilitare la conciliazione tra i loro impegni di studenti e i loro impegni sportivi.

j) Da un punto di vista culturale e scientifico l'Università degli Studi

di Genova si pone l'obiettivo di implementare nuovi percorsi formativi e attività di ricerca nell'ambito dell'attività motoria e sportiva attraverso i suoi tre Corsi di Studio in Scienze Motorie (laurea triennale e due lauree magistrali) e il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze, Curriculum in Scienze delle Attività Motorie e Sportive.

k) La legge n. 394/1977 *“Potenziamento dell'attività sportiva universitaria”* prevede l'istituzione presso ciascuna Università di un Comitato che sovrintenda agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.

l) Con il D.R. n. 406 del 20.6.2013 è stato costituito il Comitato per il potenziamento delle attività sportive, aggiornato nella composizione in ultimo con decreto rettorale n. 1164 del 25.3.2021.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. Le Parti concordano di:

- collaborare allo sviluppo della cultura sportiva con l'obiettivo di operare nell'interesse di praticanti e dei cittadini nel valorizzare le attività stesse sul territorio;
- diffondere la conoscenza, l'immagine e la pratica dell'attività motoria sportiva come investimento per la qualità della vita e il livello di benessere per il futuro dei cittadini;

- favorire la creazione di contatti, rapporti istituzionali ed occasioni propedeutiche allo sviluppo delle attività e delle mission;
- collaborare alla realizzazione di eventi formativi, seminari, workshop, nel campo sportivo e culturale;
- collaborare alla progettazione e realizzazione di eventi culturali e sportivi nel quadro delle iniziative per Genova Capitale Europea dello Sport 2024.

### **Art. 3 - Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti designano ciascuna due referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università sono: il Rettore, Prof. Federico Delfino e il Delegato del Rettore per lo Sviluppo delle Attività Sportive nell'Ateneo, Prof. Marco Bove.

Per il Comune sono: il Sindaco, Dott. Marco Bucci e il Direttore Politiche dello Sport, Ing. Chiara Tartaglia.

Per ACES sono: il Presidente Vincenzo Oreste Lupattelli e il Consigliere Nazionale Enrico Cimaschi.

### **Art. 4 - Accordi attuativi**

1. La collaborazione tra Università, Comune e ACES, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente protocollo e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

#### **Art. 5 - Oneri economici**

1. L'adesione al presente Protocollo d'Intesa non implica l'assunzione di oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata di quattro anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa deliberazione dell'Organo competente.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.

3. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even-

tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

### **Art. 7- Recesso**

1. Le Parti hanno inoltre facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

### **Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti delle Parti firmatarie coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer-



nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

#### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.

#### **Art. 10 - Sicurezza**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di ciascuna delle Parti assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati presso i locali delle altre Parti.

2. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente protocollo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

### **Art. 11 - Coperture assicurative**

1. Le Parti garantiscono che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi attuativi di cui all'art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

### **Art. 13 - Incompatibilità**

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art. 14 - Controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

### **Art. 15 - Normativa applicabile**

1. Il presente Protocollo è soggetto alla legislazione italiana.

### **Art. 16 - Registrazione**

1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di tutte le Parti.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta

chiederà alle altre Parti contraenti il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Comune di Genova

Il Sindaco

Dott. Marco Bucci

ACES EUROPE Delegazione Italia

Il Presidente

Vincenzo Oreste Lupattelli

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino